

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 47 del 03/05/2022

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

L'anno duemilaventidue , il giorno tre del mese di Maggio , alle ore 19:03 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Assente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Assente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Assente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Di Natale Barbara	Assente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Loreno	Presente			

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale .

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la Disciplina dei rapporti tra Comune ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 50 del 05/04/2022, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto;

“OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la Disciplina dei rapporti tra Comune ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- *il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, al titolo VII “Dei rapporti con gli enti pubblici” all’art. 55 prevede il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS), attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;*
- *la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)»;*

RICHIAMATO il D.M.L.P.S. 31 marzo 2021, n. 72 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 117 del 2017”;

CONSIDERATO che:

- *la riforma del Terzo settore ha introdotto, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS);*
- *l’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) definisce l’ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all’art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;*
- *alcuni ETS sono tipici e sono soggetti ad una disciplina speciale: essi sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative; sono da considerarsi ETS generici tutti gli altri enti privati, diversi dalle società, in possesso dei requisiti sopra descritti; ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore; per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 CTS);*
- *il legislatore è tenuto – ai sensi dell’art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale – a «favorire» gli ETS, espressione qualificata dall’iniziativa*

autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A.;

- *in tale prospettiva, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore;*
- *nel diritto dell’Unione europea i Trattati non impongono alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri servizi di interesse generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale;*
- *i principi sopra accennati richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS);*
- *tale coinvolgimento, per le modalità con cui è previsto si realizzi, non determina una semplice “sottrazione” rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l’applicazione di altre norme che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella funzione di promozione richiesta dall’art. 118, comma 4, della Costituzione;*

ATTESO che:

- *l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) al comma 8, come modificato dalla legge n. 120/2020, precisa che “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;*
- *il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell’intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese;*
- *il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell’Amministrazione procedente in ordine a tali scelte; il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia;*
- *la centralità del ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) è da ricondurre alla circostanza che essi sono (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020) rappresentativi della “società solidale” e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”;*

RITENUTA la necessità di trasporre i principi e le indicazioni utili recate dagli indirizzi e dalla giurisprudenza sopra-richiamati all'interno del quadro normativo ed organizzativo che disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi del Comune mediante la adozione di specifico regolamento onde agevolare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore che consiste nello sviluppare forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e Comune – siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale;

VISTA la relazione illustrativa del Capo Dipartimento Servizi di Comunità allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

VISTO il regolamento allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), documento che è stato oggetto di condivisione da parte degli Enti Locali del Distretto di Rimini riunitisi nella seduta del Comitato di Distretto del 16 marzo 2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Servizi di Comunità ai sensi dell'art. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consigliare espresso nella seduta del 27.04.2022 e conservato a corredo del presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il regolamento per la disciplina dei rapporti tra Comune ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A) al fine di trasporre i principi e le indicazioni utili recate dagli indirizzi e dalla giurisprudenza richiamati in premessa all'interno del quadro normativo ed organizzativo che disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi del Comune onde agevolare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore che consiste nello sviluppare forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e Comune – siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale;

2) **DI DARE ATTO** che sul presente atto è stato espresso favorevolmente dal Capo Dipartimento Servizi di Comunità ai sensi dell'art. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e che la stessa è stata sottoposta

al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente delibera è il Capo Dipartimento Servizi di Comunità Dott. Fabio Mazzotti.”

-----*****-----

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Gianfreda (Assessorato alle Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa) per l'illustrazione dell'argomento; i Cons.: Lari, Soldati, Guaitoli, Tonti, Pari, Marchei, Tonti; l'Ass. Gianfreda per le conclusioni.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il Cons. De Sio.

La Presidente del Consiglio Corazzi pone quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo, prot. n. 151079 del 03/05/2022 presentato dal Cons. Tonti alla proposta deliberativa così formulato:

“1 bis) **DI RACCOMANDARE** a Sindaco e Giunta di garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nella formulazione delle proposte progettuali e nella loro successiva attuazione.”

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, Guaitoli, Lari, Marchioni, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	0
Astenuti Nr.	8	Consiglieri: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi, Zilli e Zoccarato

Viene posto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo, prot. n. 151430 del 03/05/2022 presentato dalla Consiglieria Guaitoli alla proposta deliberativa così formulato:

“2 bis) **DI IMPEGNARE** il Sindaco e la Giunta a consentire e promuovere la partecipazione alle istruttorie di coprogettazione e co-programmazione di tutti gli Enti del terzo settore attivi sul territorio sebbene non iscritti al registro nazionale, allo scopo di ottenere il loro apporto di ideazione e delineazione programmatica e progettuale degli interventi.”

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, Guaitoli, Lari, Marchioni, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	0
Astenuti Nr.	8	Consiglieri: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi, Zilli e Zoccarato

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata e gli emendamenti sopra votati, pone in votazione la proposta nella formulazione di séguito trascritta;

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la Disciplina dei rapporti tra Comune ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, al titolo VII “Dei rapporti con gli enti pubblici” all’art. 55 prevede il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS), attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la qualificazione degli ETS «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)»;

RICHIAMATO il D.M.L.P.S. 31 marzo 2021, n. 72 recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 117 del 2017”;

CONSIDERATO che:

- la riforma del Terzo settore ha introdotto, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS);
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) definisce l’ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all’art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

- alcuni ETS sono *tipici* e sono soggetti ad una disciplina speciale: essi sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative; sono da considerarsi ETS generici tutti gli altri enti privati, diversi dalle società, in possesso dei requisiti sopra descritti; ai fini della qualificazione quale ETS è requisito essenziale l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore; per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 CTS);
- il legislatore è tenuto – ai sensi dell’art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. *sussidiarietà orizzontale* – a «favorire» gli ETS, espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A.;
- in tale prospettiva, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore;
- nel diritto dell’Unione europea i Trattati non impongono alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri servizi di interesse generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale;
- i principi sopra accennati richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS);
- tale coinvolgimento, per le modalità con cui è previsto si realizzi, non determina una semplice “sottrazione” rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l’applicazione di altre norme che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella funzione di promozione richiesta dall’art. 118, comma 4, della Costituzione;

ATTESO che:

- l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici (*Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni*) al comma 8, come modificato dalla legge n. 120/2020, precisa che “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;
- il rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del CTS, è – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell’intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese;
- il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la

qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte; il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia;

- la centralità del ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) è da ricondurre alla circostanza che essi sono (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020) *rappresentativi della “società solidale” e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”*;

RITENUTA la necessità di trasporre i principi e le indicazioni utili recate dagli indirizzi e dalla giurisprudenza sopra-richiamati all’interno del quadro normativo ed organizzativo che disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi del Comune mediante la adozione di specifico regolamento onde agevolare il *coinvolgimento attivo* degli Enti del Terzo Settore che consiste nello sviluppare forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e Comune – siano messe effettivamente in grado di *collaborare* in tutte le attività di interesse generale;

VISTA la relazione illustrativa del Capo Dipartimento Servizi di Comunità allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

VISTO il regolamento allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), documento che è stato oggetto di condivisione da parte degli Enti Locali del Distretto di Rimini riunitisi nella seduta del Comitato di Distretto del 16 marzo 2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Servizi di Comunità ai sensi dell’art. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità sull’irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consigliare espresso nella seduta del 27.04.2022 e conservato a corredo del presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

La Presidente del Consiglio Corazzi esaurita la trattazione dell'argomento lo pone in votazione come precedentemente emendato;

Esperita la votazione con modalità elettronica, con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Sadegholvaad; Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, Guaitoli, Lari, Marchioni, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	0
Astenuti Nr.	8	Consiglieri: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Marchei, Pari, Renzi, Zilli e Zoccarato

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il regolamento per la disciplina dei rapporti tra Comune ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A) al fine di trasporre i principi e le indicazioni utili recate dagli indirizzi e dalla giurisprudenza richiamati in premessa all'interno del quadro normativo ed organizzativo che disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi del Comune onde agevolare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore che consiste nello sviluppare forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e Comune – siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale;

1 bis) **DI RACCOMANDARE** a Sindaco e Giunta di garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nella formulazione delle proposte progettuali e nella loro successiva attuazione;

2) **DI DARE ATTO** che sul presente atto è stato espresso favorevolmente dal Capo Dipartimento Servizi di Comunità ai sensi dell'art. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

2 bis) **DI IMPEGNARE** il Sindaco e la Giunta a consentire e promuovere la partecipazione alle istruttorie di coprogettazione e co-programmazione di tutti gli Enti del terzo settore attivi sul territorio sebbene non iscritti al registro nazionale, allo scopo di ottenere il loro apporto di ideazione e delineazione programmatica e progettuale degli interventi.

3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente delibera è il Capo Dipartimento Servizi di Comunità Dott. Fabio Mazzotti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino